

Associazioni in campo solo se è lesa l'interesse collettivo

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Consiglio di Stato - Sezione V
Decisione 26 ottobre 2011 n. 5709

Contratti pubblici - Lavori pubblici - Bandi di gara - Impugnazione - Ricorrente - Associazione dei costruttori - Motivazione del ricorso - Illegittimità del sistema di aggiornamento prezzi - Partecipazione alla gara di un iscritto all'associazione - Ricorso inammissibile

Le associazioni di categoria sono legittimate a impugnare atti concernenti i singoli associati solo se e in quanto gli stessi concretizzano anche una lesione dell'interesse collettivo statutariamente tutelato da dette associazioni in quanto, diversamente, l'azione si tradurrebbe in una non consentita sostituzione processuale, con possibilità di realizzare un contrasto potenziale tra i vari iscritti. Il ricorso dell'Ance avverso il disciplinare di gara predisposto per la realizzazione di un polo scolastico, motivato con riferimento all'illegittimità dell'aggiornamento tariffario prescelto dalla stazione appaltante in difformità da quello delle opere pubbliche regionali, attualizzato con prezzi riferiti a quelli correnti di mercato e alle caratteristiche peculiari dell'appalto oggetto di gara è inammissibile per il conflitto d'interessi dell'Ance con una dei propri iscritti che ha dichiarato, nell'istanza di partecipazione alla gara, l'accettazione della congruità dei prezzi posti a base d'asta e inoltre, nelle giustificazioni fornite in sede di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta, ha espressamente qualificato alcune voci del prezzario regionale come eccessive e fuori mercato.

POTERE CAUTELARE

Consiglio di Stato - Sezione V
Ordinanza 24 ottobre 2011 n. 4677

Contratti pubblici - Processo amministrativo - Impugnazione dell'aggiudicazione - Stipulazione del contratto - Poteri cautelari del giudice - Sospensione degli effetti del contratto - Sussiste

In ragione dell'atipicità del contenuto delle misure cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del codice del processo amministrativo e della naturale finalizzazione della misura cautelare ad anticipare in via interinale l'adozione delle misure adottabili con la decisione definitiva, il giudice amministrativo nella fase cautelare può statuire in merito all'efficacia del contratto stipulato nelle more dell'impugnazione dell'aggiudicazione. E ciò anche alla luce del disposto dell'articolo 125, comma 4, del codice del processo amministrativo,

vo, che, nell'assunto della generale idoneità della misura della sospensione dell'aggiudicazione a riverberarsi sul dispiegarsi degli effetti del contratto nelle more stipulato, stabilisce, in via di eccezione, che, solo con riguardo alle controversie relative alle infrastrutture strategiche, la sospensione dell'aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto già stipulato.

PREGIUDIZIALE PENALE

Consiglio di Stato - Sezione V
Decisione 21 ottobre 2011 n. 5638

Contratti pubblici - Procedure di gara - Requisiti di ordine generale - Pregiudiziale penale - Obbligo di rendere la dichiarazione ex articolo 38 del Dlgs 163/2006 - Soggetti obbligati nelle società di capitali - Amministratori muniti di rappresentanza e direttore tecnico - Estensione dell'obbligo - Non consentita

L'articolo 38 del Dlgs 163/2006 dispone che le dichiarazioni ivi previste debbano essere rese, nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico. L'individuazione del novero dei soggetti obbligati a dimostrare l'assenza di fattori pregiudizievoli ai sensi del richiamato articolo 38, non è suscettibile di applicazioni estensive. Tale obbligo non ricade sul responsabile tecnico, in quanto non ha il potere di manifestare la volontà della società, persona giuridica, verso l'esterno, ma assume per legge la mera responsabilità per l'esercizio della sua specifica attività professionale e la sua responsabilità "tecnica" solo indirettamente può ripercuotersi sulla società alle cui dipendenze opera.

SOPRALLUOGO

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V
DECISIONE 21 OTTOBRE 2011 N. 5638

Contratti pubblici - Lavori pubblici - Procedure di gara - Sopralluogo in cantiere del rappresentante delle imprese concorrenti - Certificazione del sopralluogo - Contestazione - Esclusivamente mediante querela di falso

L'onere posto a carico dell'impresa di visitare i luoghi dell'appalto prima di formulare la propria offerta è posto a garanzia e nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, per cui una volta che il pubblico ufficiale abbia formalmente attestato nel certificato medesimo che il rappresentante era munito di delega, tale affermazione è contestabile esclusivamente mediante una querela di falso.

a cura di Flavio Iacovone